



**COMUNE DI PIANELLA
SETTORE TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

COSAP

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 28.04.2016

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
Art 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	4
Art 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	5
Art 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	5
Art 5 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RICHIESTE DA PIU' SOGGETTI	
Art 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	6
Art 7 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	7
Art 8 - RILASCIO E RITIRO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	7
Art. 9- CONENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	8
Art 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
Art 11 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	9
Art 12 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	9
Art 13 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	10
Art 14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	10
Art 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO	11
Art 16 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA, RIMOZIONE E DINIEGO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	11
Art 17 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	12
Art 18 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	12
Art 19 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	13
Art 20 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	13
Art 21 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ EDILIZIE	13
Art 22 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON VEICOLI (PARCHEGGI)	14
Art 23 - OCCUPAZIONI DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI CON FIORIERE, MEZZI PUBBLICITARI, VETRINETTE/BACHECHE ED ESPOSITORI DI MERCI	14
Art 24 – Particolari tipologie e criteri di determinazione.	15
1) Passi carrabili. Definizione	15
2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo	15
3) Occupazioni nei mercati settimanali e fiere	15
4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti	16
Art 25 - Casi particolari	16
Art 26 - AFFISSIONI E PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI	16
Art 27 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI	16
CAPO II - CANONE DI CONCESSIONE	17
Art 28 - OGGETTO DEL CANONE	17
Art 29 - ESCLUSIONI DAL CANONE	17
Art 30 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE	18
Art 31 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	18
Art 32 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	19
Art 33 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE	19
Art 34 - ENTITA' DELL'OCCUPAZIONE	19
Art 35 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE E DECORRENZA DEL CANONE	20
Art 36 – Determinazione della misura di tariffa base	20
Art 37 - CONVENZIONI	21

Art 38 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE	21
Art 39 - ATTIVITA' DI CONTROLLO.....	22
Art 40 - RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE	22
Art 41 – RIMBORSI.....	22
Art 42 - CONTENZIOSO	22
Art 43 – SANZIONI	23
Art. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	23
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 45 - DISCIPLINA TRANSITORIA	24
Art 46 - ENTRATA IN VIGORE	24
ALLEGATO A	25
TABELLA DELLE TARIFFE COSAP.....	25

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno o quelle che prevedono la sottrazione non continuativa del suolo pubblico (ad esempio soltanto per una parte del giorno). Le occupazioni temporanee se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
 - c) si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione:
 - a) per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali su aree pubbliche che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone, applicando le tariffe in vigore, richiesto dagli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza, assolve contestualmente tale obbligo;
 - b) per le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento.
4. L'occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il

profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Comunale può individuare con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.

Art 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.

2. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione Comunale, la quale provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. La domanda di occupazione, (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, solo ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.

4. Ogni domanda deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione

Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

h) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a terzi compreso il Comune;

i) l'impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione/autorizzazione, oltre al rimborso delle spese per eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;

j) la restituzione dell'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

7. La domanda deve essere presentata:

a) almeno 15 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;

b) almeno 60 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti/stagionali.

Art 5 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RICHIESTE DA PIU' SOGGETTI

1. In caso di presentazione di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto espressamente previsto da specifiche normative.

Art 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti del Comune ove,

per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici

6. Gli uffici interessati devono trasmettere il richiesto parere entro 20 giorni in caso di occupazione permanente e 4 in caso di occupazione temporanea.

Art 7 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art 8 - RILASCIO E RITIRO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) canone di occupazione;
- b) marca da bollo (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge);
- c) eventuali spese di sopralluogo;
- d) eventuale deposito cauzionale;

2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

4. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera f).

5. L'atto di concessione/autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione, per le temporanee, ed entro 7 gg dall'emissione dell'atto stesso, per le permanenti, e comunque la concessione/autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro entro i termini previsti equivale ad abbandono della richiesta di occupazione con conseguenziale decadenza dell'atto emesso.

6. Il provvedimento concessorio per l'occupazione permanente ha validità massima di 3 anni, salvo variazioni di disposizioni regolamentari o normative, a condizione che il titolare dell'atto presenti, per la convalida della concessione, entro il 30 novembre, apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/00, attestante che nulla è variato rispetto all'anno precedente, inoltre dovrà dichiarare di essere in regola con il pagamento del canone e della tariffa rifiuti, di aver osservato tutte le disposizioni legislative, i regolamenti in materia e rispettato tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione. Nel caso in cui il concessionario non risulti in regola con i pagamenti non verrà posto il timbro di convalida sull'atto concessorio. Le richieste di modifiche di quanto

originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.

7. Per le occupazioni temporanee l'autorizzazione può essere rilasciata anche in forma semplificata, tramite apposizione del timbro sulla domanda di autorizzazione, redatta nei modi di cui all'art. 4, della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del Dirigente competente.

Art. 9 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- c) durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti ed obblighi del concessionario;
- e) misura del deposito cauzionale se previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile per gli eventuali danni di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. L'atto di concessione/autorizzazione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritto formale permesso di costruire, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.

4. Nell'ipotesi suddetta la efficacia della concessione/autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento del permesso di costruire, autorizzazione o dichiarazione inizio attività (D.I.A.).

Art 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:

- a) di provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
- b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- c) di esporre un cartello/targhetta indicante la durata dell'occupazione, gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata dal Comune;
- d) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- e) di occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato nella concessione/autorizzazione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
- f) di provvedere, a proprie spese e cura, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della

concessione/autorizzazione come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;

g) di comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione;

h) di provvedere alla corretta manutenzione degli arredi e delle coperture collocati sul suolo pubblico oggetto della concessione.

3. E' vietato l'accatastamento di tavoli sedie, ombrelloni e quant'altro sugli spazi in concessione.

4. Il titolare della concessione/autorizzazione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione.

Art 11 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni possono essere prorogate.

2. Per le concessioni per il mercato il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, salvo diverso termine indicato nell'atto di concessione.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

4. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.

6. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.

7. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.

8. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione.

Art 12 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione può rinunciare all'occupazione in atto, dandone comunicazione scritta al Settore che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1 non dà comunque diritto alla restituzione del canone pagato in via anticipata salvo quanto previsto all'art. 33, comma 2, lettera a).

3. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia, di cui al comma 1, avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione/autorizzazione, si provvederà al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato, a condizione che contestualmente alla comunicazione di rinuncia venga restituito l'originale della concessione/autorizzazione.

Art 13 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. E' vietata la cessione, anche parziale, a terzi, sia dietro corrispettivo, sia a qualsiasi titolo compreso quello gratuito, degli spazi per i quali è stata autorizzata o concessa la occupazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività (affitto/cessione d'azienda) in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione presentando apposita domanda indicando gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo dell'Ufficio competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione/autorizzazione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente titolare. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione/autorizzazione.
4. Il subentrante è tenuto al versamento del canone se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.

Art 14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato ritiro dell'atto autorizzativo entro i termini previsti dall'art. 8, comma 5.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.
4. La Polizia Locale trasmette senza indugio copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, al Dirigente che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento del Dirigente, la decadenza.

Art 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo non si applicano ai titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati comunali.
2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto e se compatibili, agli altri operatori di commercio su aree pubbliche.

Art 16 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA, RIMOZIONE E DINIEGO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea (massimo 2 giorni) delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente cui compete il rilascio della concessione dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
3. Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, comporta la sospensione fino a 15 giorni della concessione stessa. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, dopo l'applicazione della sospensione, il dirigente cui compete il rilascio della concessione dispone la revoca della stessa anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.
4. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo possono essere revocate solo per necessità di pubblici servizi.
5. La sospensione temporanea della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
6. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
7. Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro 7 giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida, successiva all'esperimento delle procedure di cui all'art. 39. E' a carico del concessionario l'onere di presentare al Settore che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.
8. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, il dirigente, cui compete il rilascio della concessione/autorizzazione, diffida il titolare dell'atto autorizzativo a proseguire con l'occupazione assegnando un termine, per la rimozione o per effettuare la manutenzione, rapportato all'entità delle opere. Decorso detto termine il dirigente predetto dispone la revoca della concessione/autorizzazione e,

con propria ordinanza, la rimozione degli arredi o manufatti assegnando agli occupanti un termine rapportato all'entità delle opere da rimuovere. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti.

9. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento del canone la concessione/autorizzazione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni, indennità ed interessi previsti.

Art 17 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione/autorizzazione soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione al Settore Tributi, direttamente via fax o con telegramma entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo, il quale provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento di concessione in sanatoria.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 43, comma 4, del presente Regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Art 18 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive e le medesime sono comunque soggette al pagamento del canone.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione e quelle eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta;

c) attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Dirigente del Settore competente al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, assegnando agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere.

4. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

5. Fermo restando che il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

6. Le occupazioni abusive, debbono risultare da apposito verbale di contestazione elevato dagli organi preposti al controllo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni. Il verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadrati/lineari della occupazione abusiva, della attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della natura dell'occupazione abusiva. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Dirigente del Settore Tributi dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di contestazione, nei tempi e modalità previste dall'art. 39 del presente regolamento.

Art 19 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art 20 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

1. Coloro che esercitano i mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per l'esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione né sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

Art 21 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ EDILIZIE

1. Per le occupazioni per attività edilizia su aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento, il canone è quantificato applicando la tariffa giornaliera per mq. ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento; l'importo dovuto non dovrà comunque essere inferiore al mancato introito dell'Amministrazione Comunale per l'uso dell'area quale parcheggio, salvo il caso di lavori urgenti a difesa della pubblica incolumità.

2. Qualora il parcheggio, oggetto dell'occupazione, sia in concessione a terzi la Giunta Comunale stabilirà con proprio provvedimento sia l'entità di quanto dovuto dall'occupante che l'entità del rimborso dovuto al concessionario.

3. Nel periodo da giugno a settembre non saranno concesse, all'interno della zona a traffico limitato e delle aree pedonali, autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico ad uso cantiere o connesse ad attività edilizie, salvo casi di estrema e comprovata urgenza.

4. Nelle aree sopra indicate e nei casi in cui la concessione, per l'entità dei lavori, debba perdurare per un numero di mensilità tali da sovrapporsi necessariamente al periodo

giugno-settembre, la relativa occupazione potrà essere autorizzata anche in tale periodo. In questo caso, il ponteggio e/o l'area di cantiere dovranno avere una mascheratura tale da creare il minore impatto visivo ambientale possibile.

5. Nel caso in cui le occupazioni rilasciate per periodi diversi da giugno a settembre debbano perdurare, per motivi di forza maggiore, anche nel periodo giugno-settembre, dovranno essere applicate le modalità previste nel comma precedente, ultimo periodo.

Art 22 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON VEICOLI (PARCHEGGI)

1. Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune.

2. Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.

3. La tariffa del canone, relativa alle occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, viene determinata con provvedimento della Giunta Comunale.

Art 23 - OCCUPAZIONI DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI CON FIORIERE, MEZZI PUBBLICITARI, VETRINETTE/BACHECHE ED ESPOSITORI DI MERCI

1. Agli esercizi commerciali, previa autorizzazione, è consentita ai lati dell'ingresso o delle vetrine dell'attività la collocazione di fioriere, per un massimo di due elementi, in metallo o altro materiale durevole, colore nero, bianco o grigio scuro, di dimensioni massime di cm. 50x50. Nelle fioriere potranno essere collocate piante con h. max di mt.1,50 calcolata dalla quota della pavimentazione esterna.

2. Agli esercizi commerciali è consentita, ove non esistano motivi di contrasto ambientale, previa autorizzazione, la collocazione di mezzi pubblicitari, infissi o appoggiati al suolo, espositori di merci, esclusivamente mobili e comunque posizionati non oltre la larghezza del fronte dell'esercizio medesimo. Non è consentita la collocazione di altri elementi di arredo (tavolini, sedie, divanetti, ecc.).

3. Le occupazioni sono consentite per una profondità massima di 50 cm. dal filo del fabbricato e per una lunghezza massima non oltre la larghezza del fronte dell'esercizio medesimo, fatti salvi limiti inferiori per esigenze di transito pedonale e veicolare. In caso di vendita di frutta e verdura le occupazioni sono consentite per una profondità massima di m. 1,50.

4. La merce può essere esposta esclusivamente mediante l'ausilio di idonei espositori, che dovranno essere utilizzati adeguatamente adottando tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo.

5. E' vietata l'esposizione degli articoli in vendita direttamente a terra, escluso l'esposizione a scopo di vendita di piante e fiori che può avvenire anche a terra.

6. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale pertanto l'occupazione è da considerarsi di natura temporanea anche se concessa per periodi pari o superiori all'anno; le strutture e le merci non possono permanere sul suolo pubblico dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

7. Ferma restando l'osservanza delle norme in materia edilizia, ove non esistano motivi di contrasto ambientale ed architettonico con l'immobile interessato e con il relativo contesto ambientale, sui muri esterni degli esercizi è consentito installare vetrinette espositive

chiuse, di profondità massima pari a cm. 30 e poste ad una altezza non superiore a cm. 220.

Art 24 – Particolari tipologie e criteri di determinazione.

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata per la cui disciplina si rimanda all'apposito regolamento.

1.A) Accessi “carrabili” e “accessi a raso”. Definizione

Sono da considerarsi “accessi carrabili” e “accessi a raso” quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico per la cui disciplina si rimanda all'apposito regolamento.

Quindi nella categoria degli “accessi carrabili” e “accessi a raso” sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Le occupazioni del sottosuolo sono calcolate in base ai metri quadrati occupati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei sostegni al suolo. Le occupazioni del soprassuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi commerciali, in genere, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione, espressa in metri quadrati, della loro proiezione a terra. Qualora le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente l'area già regolarmente occupata

3) Occupazioni nei mercati settimanali e fiere

Per i mercati settimanali e fiere individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali od agli organizzatori dell'evento, a meno che non trattasi di evento organizzato direttamente dal Comune di Pianella

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art 25 - Casi particolari

Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione delle ricorrenze del Santo Patrono e per lo svolgimento dei mercati occasionali sono soggette ad una tariffa giornaliera o forfettaria specifica, precisate nell'allegata tabella al presente regolamento, a meno che non sia disposta l'esenzione del tributo tramite apposito atto della Giunta Municipale.

Art 26 - AFFISSIONI E PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro dei cantieri edili il Comune, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. E' consentita la collocazione di teloni raffiguranti l'immagine della ristrutturazione ultimata previa autorizzazione degli organi competenti.

Art 27 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione/autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto calcolato dal medesimo ufficio.

CAPO II - CANONE DI CONCESSIONE

Art 28 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private comunque soggette permanentemente a pubblico passaggio.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicati dal Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art 29 - ESCLUSIONI DAL CANONE

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione/autorizzazione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e Aziende, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
 - c) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico fino ad un massimo di 10 mq;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;

m) le occupazioni effettuate con fioriere, collocate all'esterno delle attività, ai lati dell'ingresso o delle vetrine, per un numero massimo di due elementi, a condizione che non contengano o non siano adibite a messaggi pubblicitari o commerciali.

2. Sono inoltre escluse dal canone e non necessitano dell'autorizzazione di cui al presente regolamento le seguenti occupazioni:

a) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di PIANELLA ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;

b) le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali effettuate in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose, inaugurazioni;

c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 2 ore;

d) occupazioni realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici o automezzi operativi, e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a 1 ora, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;

e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli o mezzi edili per il tempo necessario al carico e scarico di materiali o merci di durata non superiore a 120 minuti, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;

g) le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, purché non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

h) le occupazioni previste dalla Giunta Comunale come esenti nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine.

Art 30 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. E' obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Art 31 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade e delle aree;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Art 32 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, con cavi, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, tubature e impianti in genere, cabine, pali e tralicci di sostegno, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse il Canone è stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 63 comma 2, lett. f) del D.Lgs.446/97, in Euro 0.736 (tariffa anno 2006) per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro 516,48.

Art 33 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 2 categorie, CATEGORIA 1^ "CENTRI ABITATI del Capoluogo e delle frazioni Cerratina e Castellana così come delimitati dal vigente P.R.G. e con esclusione dei centri storici;" CATEGORIA 2^ " CENTRI STORICI degli abitati così come delimitati dal vigente P.R.G., unitamente al rimanente territorio comunale, con la precisazione che le aree di mercato ricadenti nei centri storici per lo svolgimento del solo mercato sono considerate in 1° categoria"

Art 34 - ENTITA' DELL'OCCUPAZIONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera. Per i mezzi e impianti pubblicitari, come definiti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la misura è determinata dalla proiezione sul suolo del mezzo stesso espressa in metri lineari.

2. L'entità dell'occupazione, è rilevata come segue:

- a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione/autorizzazione, quella che risulta quantificata nello stesso atto;
- b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione/autorizzazione, quella che risulta di fatto occupata;
- c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dal competente pubblico ufficiale in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

3. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, latte fresco, dolci, parafarmaci e simili anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale graduata in relazione alla dimensione ed alla località in cui sono situati gli impianti.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Art 35 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE E DECORRENZA DEL CANONE

1. La durata dell'occupazione è misurata:

- a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione/autorizzazione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione/autorizzazione;
- b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
- c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Il canone decorre:

- a) per le occupazioni permanenti dal 1° gennaio dell'anno di emanazione della concessione qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. Trascorso il primo anno, alle occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell'anno, il canone si applica, per tale annualità, ridotto del 50%, sempre che ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione;
- b) per le occupazioni stagionali effettuate dai pubblici esercizi dal 1° marzo al 30 novembre;
- c) per le occupazioni temporanee dal giorno in cui l'area è stata posta a disposizione dell'utente e sino alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione.

3. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante strutture, i tempi impiegati nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono computati a tutti gli effetti ai fini del conteggio del canone.

4. Ai fini dell'applicazione del canone, eventuali proroghe della concessione, comportano un singolo periodo indipendente.

5. Le occupazioni abusive si presumono effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate per le occupazioni permanenti, considerando queste realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e per le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art 36 – Determinazione della misura di tariffa base

1. La determinazione della tariffa è stabilita dall'Amministrazione Comunale, considerando il valore economico della disponibilità delle aree, in relazione all'attività svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, alle finalità d'uso, distinguendole tra

commerciali e non commerciali, alle modalità di occupazione, alla classificazione del territorio di cui all'art. 33, nonché ai tempi ed ai vincoli di orario imposti.

2. Per le occupazioni permanenti il canone, si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi. Il canone è dovuto per anno solare.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi e per il periodo di occupazione. (ore o giorni).

4. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento potranno essere aggiornati, per gli anni successivi, dalla Giunta Municipale, con proprio atto deliberativo, da comunicare al Consiglio Comunale.

Art 37 - CONVENZIONI

1. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è determinato nella convenzione stessa.

2. Le convenzioni nonché la misura del canone applicato, dovranno essere approvate con atto della Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale può mettere in gara la concessione per l'occupazione di aree di particolare pregio o comunque ritenute strategiche con offerta al rialzo sul canone a base di gara.

Art 38 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone può essere pagato mediante una delle seguenti forme:

a) pagamento tramite conto corrente postale intestato al Comune di PIANELLA ;

b) versamento diretto all'Ufficio Entrate del Comune di PIANELLA tramite sistema P.O.S.– Bancomat;

c) per gli ambulanti "precari" al mercato settimanale, direttamente dal dipendente dell'ufficio URP che , a fronte del pagamento rilascerà apposita ricevuta.

2. Per le nuove occupazioni permanenti rilasciate nel corso dell'anno, il pagamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il pagamento va effettuato entro il 28/29 febbraio di ciascun anno, salvo quanto previsto al successivo comma 7;

3. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 8, il pagamento del canone deve essere effettuato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

4. Di norma il canone deve essere corrisposto in unica soluzione, in caso di canoni di importo superiore ad Euro 600,00 potrà essere accordato un pagamento dilazionato per un massimo di 3 rate con scadenze bimestrali (febbraio – aprile – giugno). La prima rata deve sempre essere versata al rilascio della concessione/autorizzazione.

5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio dato in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.

6. Se nel corso dell'occupazione si verificano condizioni che comportano un aumento dell'importo del canone (ad es. aumento della superficie di un posteggio) la differenza dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo bollettino di c/c postale trasmesso dall'Ufficio competente.

Art 39 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Comandante di P.M. , in riferimento alle occupazioni permanenti e temporanee oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni/autorizzazioni rilasciate o dei verbali di contestazione, comunica all'ufficio tributi l'elenco dei morosi ai fini del recupero dell'omesso versamento del canone o di ogni sanzione amministrativa relativa al medesimo.

2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:

- a) importo del canone contestato;
- b) gli eventuali interessi moratori, indennità e sanzioni;
- c) modalità e condizioni con il quale effettuare il pagamento dell'intera obbligazione entro il termine di 15 giorni;
- d) Organo presso il quale ricorrere.

3. Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento, entro il termine di cui sopra, verrà disposta la revoca della concessione e lo sgombero delle superfici occupate senza titolo.

Art 40 - RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente nei modi previsti dalla legge.

2. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art. 18, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.

Art 41 – RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Non si fa luogo al rimborso di somme pari o inferiori a euro 12,00.

Art 42 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo inerente il rilascio della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 1034/1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e in quanto dovuto – sono riservate alla giurisdizione tributaria.

Art 43 – SANZIONI

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto.

2. Qualora il pagamento dell'avviso di contestazione venga effettuato entro 15 giorni dalla notifica la sanzione è ridotta al 15%.

3. Prima della notifica dell'avviso di contestazione, l'omesso o parziale pagamento può essere definito pagando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali e della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta al 5%.

4. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 18 del presente Regolamento:

a) è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile o ricorrente, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448;

b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;

c) qualora il pagamento dell'avviso di contestazione venga effettuato entro 15 giorni dalla notifica la sanzione è ridotta al 50%.

5. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso d'interesse legale (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data di contestazione del verbale.

6. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

7. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e dall'art. 20 del D.Lgs. 285/1992, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 65,00 ad € 500,00. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

Art. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Responsabile del Servizio provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. In caso di affidamento della gestione a terzi, tutti i riferimenti che nel presente regolamento sono fatti in capo all' "ufficio competente" ed al "responsabile del procedimento" sono da intendersi, rispettivamente, all'ufficio predisposto dal concessionario e dal suo addetto.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I rapporti giuridici già intercorsi tra contribuenti e Comune fino all'approvazione del presente regolamento, resteranno validi

Art 46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2016.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 03/08/1994 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili, salvo quanto previsto nel piano di destinazione, uso ed arredo delle superfici pubbliche e d'uso pubblico e relative norme applicative.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE TARIFFE COSAP

COSAP – OCCUPAZIONI PERMANENTI		
TIPOLOGIA	Cat. I – tariffe in euro al mq	Cat. II – tariffe in euro al mq
Occupazione ordinaria del suolo comunale	21,07	14,75
Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo	10,54	7,38
Occupazione ordinaria di soprassuolo con tende	6,32	4,43
Occupazione con passi carrabili	6,19	6,19
Occupazione con allacci di impianti di erogazione di Pubblici Servizi	30,98	21,70
Occupazione con passi carrabili di distributori	6,32	4,43
TIPOLOGIA	Cat. I – tariffe in euro per utenza	Cat. II – tariffe in euro per utenza
Occupazione con cavi e condutture di impianti di erogazione di Pubblici Servizi	0,65	0,65

Occupazione con Distributori di Carburante (tariffe per serbatoio)		
	Sino a 3.000 litri in euro	Per ogni 1.000 litri superiori in euro
Centro abitato	37,19	7,44
Zona limitrofa	30,98	6,19
Sobborghi e zone periferiche	18,59	3,72
Frazioni	6,19	1,24

Occupazione con Distributori di Tabacchi (tariffe per ciascun apparecchio) in euro al mq	
Centro abitato	12,40
Zona limitrofa	9,30
Sobborghi, zone periferiche e frazioni	6,19

COSAP – OCCUPAZIONI TEMPORANEE ORDINARIE												
TIPOLOGIA	Cat. I – tariffe in euro al mq						Cat. II – tariffe in euro al mq					
	Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni		Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni	
	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora
Occupazione di suolo	1,24	0,05	1,00	0,04	0,49	0,02	0,86	0,04	0,70	0,02	0,35	0,01
Occupazione di soprassuolo e sottosuolo	0,62	0,02	0,49	0,02	0,25	0,01	0,43	0,01	0,35	0,01	0,17	0,01
Occupazione di soprassuolo con tende	0,37	0,01	0,30	0,01	0,14	0,01	0,26	0,01	0,20	0,01	0,11	0,01

NOTE COSAP

Le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni godono di una riduzione del 20% sulla tariffa base.

Le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni godono di una ulteriore riduzione del 50% previa stipulazione della convenzione obbligatoria.

COSAP – OCCUPAZIONI TEMPORANEE AL MERCATO – AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI												
TIPOLOGIA	Cat. I – tariffe in euro al mq						Cat. II – tariffe in euro al mq					
	Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni		Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni	
	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora
Occupazione di suolo	0,23	0,47	0,18	0,37	0,10	0,18	0,17	0,32	0,12	0,26	0,06	0,13
Occupazione di soprassuolo e sottosuolo	0,12	0,16	0,10	0,12	0,05	0,06	0,08	0,11	0,06	0,08	0,04	0,05
Occupazione di soprassuolo con tende	0,07	0,14	0,06	0,11	0,02	0,06	0,05	0,10	0,04	0,08	0,02	0,04

Note COSAP

Le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni godono di una riduzione del 20% sulla tariffa base .

Le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni godono di una ulteriore riduzione del 50% previa stipulazione della convenzione obbligatoria.

COSAP – OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, POLITICHE												
TIPOLOGIA	Cat. I – tariffe in euro al mq						Cat. II – tariffe in euro al mq					
	Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni		Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni	
	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora
Occupazione di suolo	0,25	0,01	0,20	0,01	0,10	0,01	0,17	0,01	0,14	0,01	0,07	0,01
Occupazione di soprassuolo e sottosuolo	0,12	0,01	0,10	0,01	0,05	0,01	0,08	0,01	0,07	0,01	0,04	0,01
Occupazione di soprassuolo con tende	0,07	0,01	0,06	0,01	0,03	0,01	0,05	0,01	0,04	0,01	0,02	0,01

Note COSAP

Le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni godono di una riduzione del 20% sulla tariffa base .

Le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni godono di una ulteriore riduzione del 50% previa stipulazione della convenzione obbligatoria.

COSAP – OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON LAVORI EDILI												
TIPOLOGIA	Cat. I – tariffe in euro al mq						Cat. II – tariffe in euro al mq					
	Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni		Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni	
	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora
Occupazione di suolo	0,62	0,03	0,49	0,02	0,25	0,01	0,43	0,02	0,35	0,01	0,17	0,01
Occupazione di soprassuolo e sottosuolo	0,31	0,01	0,25	0,01	0,12	0,01	0,22	0,01	0,17	0,01	0,08	0,01
Occupazione di soprassuolo con tende	0,18	0,01	0,14	0,01	0,07	0,01	0,13	0,01	0,11	0,01	0,05	0,01

Note COSAP

Le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni godono di una riduzione del 20% sulla tariffa base .

Le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni godono di una ulteriore riduzione del 50% previa stipulazione della convenzione obbligatoria.

COSAP – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, ECC.) CON DEHORS, FIORIERE, ECC.												
TIPOLOGIA	Cat. I – tariffe in euro al mq						Cat. II – tariffe in euro al mq					
	Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni		Fino a 14 giorni		Da 15 a 29 giorni		Oltre 30 giorni	
	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora	Al giorno	Ad ora
Occupazione di suolo	0,62	0,02	0,49	0,02	0,25	0,01	0,43	0,01	0,35	0,01	0,17	0,01
Occupazione di soprassuolo e sottosuolo	0,31	0,01	0,25	0,01	0,12	0,01	0,22	0,01	0,17	0,01	0,08	0,01
Occupazione di soprassuolo con tende	0,18	0,01	0,14	0,01	0,07	0,01	0,13	0,01	0,11	0,01	0,05	0,01

Note COSAP

Le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni godono di una riduzione del 20% sulla tariffa base.

Le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni godono di un' ulteriore riduzione del 50% previa stipulazione della convenzione obbligatoria.

Limitatamente al periodo compreso tra il 01 giugno al 31 agosto, la tassa non è dovuta per i primi 40 mq. della superficie occupata, mentre si applica per la parte eccedente.